



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS e DE CRISTOFARO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 AGOSTO 2013**

Disposizioni per l’interdizione dell’attività venatoria  
nei fondi delle aziende agrituristiche

ONOREVOLI SENATORI. - L'agriturismo riveste oggi un ruolo di notevole rilievo nell'offerta turistica del Paese, nel promuovere lo sviluppo sostenibile delle aree rurali e nel concorrere alla redditività economica delle aziende agricole, in particolare nelle aree montane e collinari. Risultano al momento in attività sul territorio nazionale oltre 20.000 aziende che offrono servizi agrituristici, come disciplinati dalla legge-quadro 20 febbraio 2006, n. 96, e dai provvedimenti attuativi di competenza regionale, con oltre tre milioni di arrivi stimati per l'anno 2012, il 25 per cento dei quali di provenienza estera, e un giro d'affari che supera il miliardo di euro.

Lo sviluppo del settore appare fortemente trainato da una utenza giovane (il 55 per cento degli agrituristi ha una età compresa fra 18 e 35 anni), di livello culturale medio-alto e con una forte attenzione alle problematiche ambientali, come attesta il crescente interesse per le strutture ricettive insediate in prossimità delle aree naturali protette e nei comprensori rurali di maggior pregio storico e paesaggistico. Anche in relazione alle caratteristiche prevalenti della clientela dell'agriturismo, nonché alle evidenti problematiche connesse al rischio per la pubblica incolumità, il presente disegno di legge intende affrontare il delicato problema della compatibilità dell'attività venatoria, qualora esercitata in forma itinerante da cacciatori che accedono nel territorio di aziende agrituristiche.

Il problema dell'invadenza delle attività venatorie, connesso all'attuale formulazione dell'articolo 842 del codice civile, è questione antica e controversa, ampiamente trat-

tata anche in sede di giurisprudenza. La questione appare di particolare rilievo laddove si svolgono attività turistiche che comportano una diffusa e frequente presenza di clienti nel territorio aziendale, con attività didattiche e ricreative e la presenza di percorsi di visita a piedi e a cavallo fruiti anche da minori. È evidente in questo caso non solo il disturbo per chi intende godere delle caratteristiche di *relax* tipiche della vacanza in campagna (e quindi il danno economico per gli esercenti) ma anche il pericolo costante rappresentato dall'uso ravvicinato delle armi da fuoco e dalla presenza dei cani vaganti. Molte segnalazioni giungono in proposito agli organi di controllo da titolari di agriturismi in relazione ai problemi generati all'attività aziendale dall'ingresso incontrollato dei cacciatori, considerando anche la difficoltà ad ottenere provvedimenti specifici di divieto dai sindaci, a tutela dell'incolumità degli ospiti, con ordinanze ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267.

La soluzione giuridica di seguito proposta non intende modificare l'impianto della legge-quadro sulla caccia 11 febbraio 1992, n. 157. Introduce invece, con una modifica del citato articolo 842 del codice civile, la facoltà (e non l'obbligo) per il proprietario di un fondo nel quale si esercita attività agrituristiche di impedire legittimamente l'ingresso dei cacciatori, nelle forme che saranno individuate dai successivi provvedimenti attuativi, ad esempio previa apposizione di specifica cartellonistica.

Il disegno di legge è composto da un unico articolo. Nel primo periodo dell'articolo 842 del codice civile, che individua

fra l'altro le circostanze che consentono ai proprietari dei fondi rurali di impedire l'ingresso ai cacciatori, viene aggiunta in fine

la seguente dizione: «o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge».

## **DISEGNO DI LEGGE**

---

### Art. 1.

1. All'articolo 842, primo comma, del codice civile sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o su di esso siano esercitate attività agrituristiche nelle forme disciplinate dalla legge».